

STATUTO
della
“FONDAZIONE CONSIGLIO REGIONALE EVENTI”

Articolo 1
Denominazione e sede

1. È costituita, per volontà del Consiglio Regionale quale fondatore unico, la “Fondazione Consiglio Regionale Eventi”, di seguito Fondazione, con sede legale in L’Aquila (AQ), via Michele Iacobucci, n.4.

Articolo 2
Oggetto e finalità

1. La Fondazione è un’istituzione senza fini di lucro ed ha durata illimitata.
2. Lo scopo esclusivo della Fondazione è quello di promuovere, coordinare e curare la gestione e l’organizzazione di tutti gli eventi promossi dal Consiglio Regionale e previsti in specifiche leggi regionali al fine di valorizzarli quali importanti veicoli di impulso e sviluppo del territorio regionale dal punto di vista turistico, culturale, sociale ed economico. Tali eventi possono includere, tra l’altro, festival, esposizioni, concorsi, mostre.
3. Gli eventi organizzati dalla Fondazione possono svolgersi anche al di fuori del territorio della Regione Abruzzo purché connessi alle finalità perseguite dalla Fondazione.
4. Possono rientrare nell’attività della Fondazione anche la promozione e l’organizzazione di eventi deliberati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio ed assegnati espressamente alla Fondazione.
5. All’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale spetta altresì la programmazione annuale degli eventi ed il suo aggiornamento.
6. Nello svolgimento e nell’organizzazione degli eventi promossi e coordinati dalla Fondazione, la stessa può avvalersi della collaborazione dei Comuni, delle Province e degli Enti pubblici territorialmente coinvolti. La Fondazione può, inoltre, relazionarsi e sviluppare rapporti e progetti in coproduzione con Istituti Universitari e culturali di tutti i tipi al fine di realizzare le finalità di cui al presente statuto.

Articolo 3
Patrimonio ed entrate

1. Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è stato inizialmente assicurato dal Socio Unico fondatore, come indicato nell’atto costitutivo. Successivamente, il patrimonio e le entrate della Fondazione sono costituite da:
 - a) beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengono alla Fondazione;
 - b) ulteriori contributi conferiti del Socio unico;
 - c) elargizioni, contributi e donazioni pervenuti da persone fisiche e giuridiche con specifica destinazione a patrimonio per il raggiungimento delle finalità statuarie;
 - d) eventuali proventi rivenienti dall’attività della Fondazione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 4
Organi della Fondazione

1. Sono Organi necessari della Fondazione:
 - a) il Presidente del Consiglio direttivo;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Revisore Unico dei Conti.

2. Il Consiglio direttivo della Fondazione può nominare un Direttore cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione.

Articolo 5 **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è composto da tre componenti dei quali il Presidente, designato dal Presidente del Consiglio Regionale, e due componenti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo spetta un compenso stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio direttivo ha durata pari a quella della Legislatura regionale. Limitatamente alla prima nomina dei componenti del Consiglio direttivo, lo stesso dura in carica 5 anni.

Articolo 6 **Funzioni e poteri del Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce:
 - a) in seduta ordinaria due volte l'anno;
 - b) in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario ovvero su richiesta espressa di almeno due componenti del Consiglio direttivo.
2. Le sedute del Consiglio devono essere convocate a mezzo PEC con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare e con un preavviso di almeno 5 giorni, ovvero, in caso di urgenza, con un preavviso di almeno di ventiquattro ore.
3. Al Consiglio direttivo spetta:
 - a) determinare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2;
 - b) nominare il componente che svolge le funzioni di Segretario;
 - c) nominare il Vice Presidente;
 - d) approvare entro il mese di novembre di ogni anno il Bilancio preventivo e entro il mese di giugno dell'anno successivo, il Bilancio Consuntivo;
 - e) deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie e proporle all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'approvazione;
 - f) promuovere la ricerca di risorse finalizzate all'attuazione degli scopi statutarî;
 - g) nominare l'eventuale Direttore della Fondazione, su proposta del Presidente, determinandone il compenso;
 - h) deliberare l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.
4. Le sedute del Consiglio direttivo possono svolgersi anche in modalità telematica.

Articolo 7 **Funzioni e poteri del Presidente del Consiglio direttivo**

1. Il Presidente del Consiglio direttivo è nominato dal Presidente del Consiglio Regionale nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi.
2. Al Presidente del Consiglio direttivo spetta la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.
3. Il Presidente della fondazione:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo;
 - b) cura l'esecuzione delle deliberazioni emanate dal Consiglio e provvede ai rapporti con le Pubbliche amministrazioni e con gli Enti ed Istituzioni di cui al comma 6 dell'articolo 2;
 - c) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove l'attuazione e la modifica quando proposta dal Consiglio direttivo;

- d) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento della Fondazione e sottopone al Consiglio direttivo le linee generali di intervento e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
 - e) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio direttivo nella prima riunione utile;
 - f) svolge i compiti e le funzioni del Direttore della Fondazione se non nominato.
4. Il presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni a singoli componenti del Consiglio direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

Articolo 8 **Direttore della Fondazione**

1. Al Direttore, se nominato, compete l'adozione degli atti della Fondazione, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Fondazione.
2. Il Direttore sviluppa progetti al fine di raggiungere le finalità previste dal presente Statuto e li presenta al Consiglio direttivo.
3. Il Direttore provvede, altresì, all'attuazione dei progetti una volta che siano stati approvati dal Consiglio direttivo.

Articolo 9 **Revisore legale dei conti**

1. Il Revisore legale dei Conti della Fondazione è designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e dura in carica tre anni.
2. Al Revisore legale della Fondazione spetta un compenso stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tariffe professionali vigenti.
3. Il Revisore unico:
 - a) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione;
 - b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la regolarità degli adempimenti fiscali;
 - c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo esprime il suo parere mediante apposite relazioni;
 - d) effettua verifiche di cassa.
4. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 10 **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 11 **Destinazione degli utili**

1. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.
2. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Articolo 12 **Liquidazione ed estinzione della fondazione**

1. Il Consiglio direttivo, qualora ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, o per altre cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, può proporre con apposita deliberazione all'Autorità tutoria di dichiarare l'estinzione della Fondazione ex art. 6 del D.P.R. n. 361/2000.
2. Dichiarata l'estinzione della Fondazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di attuazione del codice civile secondo gli articoli 11 e ss.
3. Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, sarà devoluto agli enti senza scopo di lucro individuati dal Consiglio direttivo che abbiano fini statutari analoghi ovvero di utilità sociale.

Articolo 13 **Norme applicabili**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.